



BANDO TRANSIZIONE ENERGETICA - Anno 2024

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

Il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Modena - di seguito Camera di commercio - nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l'avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER).

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Con il presente Bando si intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), progetti che prevedono la consulenza e la formazione, da parte di figure altamente qualificate e competenti, finalizzati a favorire l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei consumi energetici riducendo l'impatto ambientale delle attività e l'emissione di gas clima-alteranti. In particolare, l'obiettivo è sostenere interventi di:

- a. analisi dei consumi energetici attraverso servizi di consulenza specialistica
- b. implementazione di sistemi finalizzati al monitoraggio, gestione e condivisione dei dati di consumo energetico a supporto di interventi di efficientamento energetico
- c. implementazione di sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **euro 200.000,00.**
- 2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
- 3. I voucher avranno un importo unitario massimo di **euro 5.000,00** non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 6 relativo al rating di legalità.
- 4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.
- 5. È previsto un importo minimo di investimento pari a euro 3.000,00.
- 6. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹, in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis* di cui all'art. 8.
- 7. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.
- 8. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012. https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/



- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

- Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014² del 17 giugno 2014, così come recepito dalla normativa nazionale;
 - b) essere attive ed in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Modena;
 - c) avere sede legale operativa e/o unità locale operativa nella provincia di Modena; saranno escluse le imprese con sede legale fuori provincia che abbiano in provincia di Modena esclusivamente unità locali presso le quali non sia stata denunciata al R.I. alcuna attività economica (es. ufficio, magazzino, deposito, mostra). Il progetto presentato deve essere riferito all'attività svolta dall'impresa nella sede legale o nell'unità locale operativa localizzata in provincia di Modena;
 - d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Si precisa che non verrà considerato irregolare il diritto annuale non versato ma oggetto di possibile ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/97; prima della liquidazione del contributo il diritto annuale dovrà comunque essere regolare;
 - e) non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria), di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione giudiziale, non aver presentato domanda di concordato e non trovarsi in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) non avere protesti a proprio carico;
 - g) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
 - h) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - i) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti (il DURC verrà richiesto sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione);
 - j) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - k) non avere forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Modena ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26.6.2014).

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

 I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande da parte di una impresa è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di consulenza specialistica per favorire la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, mediante interventi di efficienza energetica e/o sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER:
 - a. audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico, incluse anche spese per l'Attestazione iniziale e finale della Prestazione Energetica (A.P.E.) da parte di un soggetto certificatore accreditato, iscritto nell'elenco regionale SACE;
 - analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
 - c. piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
 - d. implementazione di sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
 - e. studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
 - f. studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
 - g. realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
 - h. acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa;
- spese di consulenza finalizzate all'introduzione di software per l'implementazione di sistemi, strumenti o applicativi per la raccolta, l'analisi, il controllo e la condivisione dei dati relativi ai consumi energetici:
 - a. implementazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
 - b. implementazione di applicativi e piattaforme (anche in-cloud) finalizzate ad elaborare i dati di consumo energetico al fine di supportare le azioni di ottimizzazione dei consumi;
 - c. implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
- spese per attività di formazione, di durata non inferiore a 40 ore totali, finalizzata al conseguimento della qualifica di *Energy manager* per risorse umane impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;

Il totale delle **spese per servizi di consulenza e di formazione** di cui ai commi 1, 2 e 3 deve rappresentare **almeno il 50% dei costi ammissibili**.

4. **spese relative ad acquisto di beni e attrezzature** strettamente funzionali all'efficientamento energetico **nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili**, quali:



- acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;
- impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
- acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto di intervento;
- acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento;
- acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico;
- acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
- acquisto di beni e sistemi loT funzionali all'utilizzo di software (anche con servizio in cloud As a Service) solo se strumentali a quanto previsto al comma 1 e/o comma 2, inclusi i relativi canoni (per la durata del progetto).
- 5. Sono in ogni caso escluse spese per trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e spese generali, per servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative, per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.), per supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge, per acquisto di personal computer, telefoni cellulari e tablet.
- Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
- Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 7 - FORNITORI DI BENI E SERVIZI

- 1. I fornitori di servizi ad imprese beneficiarie oggetto dell'agevolazione del Bando non possono presentare domanda nell'ambito del Bando stesso.
- 2. I fornitori di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, né avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.⁴
- 3. Ai fini del presente Bando, per i servizi di consulenza specialistica e formazione di cui all'art. 6 commi 1 e 3, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - a) EGE Esperti in Gestione dell'Energia certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - b) energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 6 comma 1 del presente bando;
 - c) certificatori accreditati al rilascio dell'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) iscritti nell'elenco regionale SACE e responsabili tecnici abilitati come previsto dal DM 37/2008 da almeno 3 anni.

⁴ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



- I fornitori sono tenuti a produrre una **autocertificazione** attestante la condizione di cui alla lettera a), b) oppure c), da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
- 4. Relativamente ai soli servizi di <u>formazione</u>, l'impresa potrà avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico.
- 5. Per i <u>servizi di consulenza finalizzati all'introduzione di software di cui all'art. 6 comma 2</u> l'impresa dovrà avvalersi di fornitori che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività di consulenza, a favore di clienti diversi, per l'implementazione di sistemi, strumenti o applicativi per la raccolta, l'analisi, il controllo e la condivisione dei dati.
 - I fornitori sono tenuti a produrre una **autocertificazione** attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
- 6. Non sono richiesti requisiti specifici per <u>i soli fornitori di beni ed attrezzature</u> strettamente funzionali all'efficientamento energetico di cui all'art. 6 comma 4.

ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

- 1. I contributi previsti dal presente Bando sono concessi in regime *de minimis*, ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023, ovvero del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, ovvero del Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014 relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.
- 2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari / tre anni.
- 3. Qualora l'eventuale assegnazione del contributo porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal Regolamento UE applicabile, il contributo non potrà essere concesso neppure in quota parziale.
- 4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema <u>Telemaco di Infocamere</u>, a partire dalle ore 10:00 del 16/04/2024 alle ore 18:00 del 8/05/2024. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande. La modulistica è disponibile sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla sezione Promozione-Contributi camerali.
- 2. Le domande sono soggette ad imposta di bollo di euro 16,00 da assolvere in modo virtuale.
- 3. L'invio della domanda potrà essere effettuato anche da un intermediario abilitato alle operazioni Telemaco.
- 4. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione, <u>a pena di</u> esclusione:
 - a) Modello base generato dal sistema;
 - b) Modulo di domanda disponibile sul sito internet compilato in ogni sua parte;
 - c) Preventivi di spesa o le fatture già emesse, che devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa non potranno essere antecedenti al 1 gennaio 2024 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati non saranno ammessi auto preventivi);
 - d) Dichiarazione del fornitore secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3, comma 4 e comma 5;
 - e) Eventuale Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) riferita alla situazione iniziale dell'impresa qualora venga richiesto il punteggio relativo al miglioramento della classe energetica previsto dall'art.11.

<u>Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante,</u> a pena di esclusione.

- 5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica e deve essere coincidente.
- 6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE

- 1. L'approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi avviene non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
- Successivamente al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, la selezione dei progetti avverrà con procedura valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato in base ai seguenti criteri:

Ī	Completezza e Ampiezza Progettuale	Punteggio
	Presenza di Servizi di Consulenza Specialista art. 6 comma 1 – punti 15	massimo 25
	Presenza di Servizi di Consulenza Software art. 6 comma 2 – punti 10	



Impatto della Formazione (art. 6 comma 3)	Punteggio
Risorse coinvolte nel Piano Formativo — punti 3 per ogni partecipante In tal caso alla pratica di rendicontazione occorrerà allegare dichiarazione di fine corso, copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo, copia del Registro delle Presenze riportante le firme dei docenti e dei partecipanti	massimo 9
Possesso rating di legalità al momento della presentazione della	Punteggio
domanda – punti 1 per ogni stella	massimo 3
Utilizzo strumenti messi a disposizione dal sistema camerale	Punteggio
Aver svolto/aggiornato l'assessment SUSTAIN-ability	massimo 10
disponibile sul sito https://esg.dintec.it – punti 7	
Aver svolto/aggiornato l'assessment SELFI4.0	
disponibile su https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it - punti 3	
L'impresa si avvale per almeno uno dei servizi di consulenza di un Esperto	Punti 3
in Gestione dell'Energia di cui all'art.7 c.3 lett. a	
Miglioramento della prestazione energetica dell'edificio / capannone	Punteggio
oggetto dell'intervento a seguito dell'intervento finanziato dal Bando	massimo 15
Miglioramento di una classe energetica – punti 10	
Miglioramento di due classi energetiche – punti 15	
In tal caso alla pratica di rendicontazione occorrerà allegare le Attestazioni di Prestazione	
Energetica (A.P.E.) ottenute in fase iniziale e finale	
Double and a section of the section	Punteggio
Punteggio realizzato	

- 3. A parità di punteggio conseguito da due o più progetti, la graduatoria verrà determinata dall'**ordine cronologico** di presentazione delle domande.
- 4. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.
- 5. Successivamente alla formazione delle graduatorie, il Responsabile del Procedimento approva con propria Determinazione i seguenti elenchi:
 - l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;
 - l'elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione;
 - l'elenco delle domande non ammesse per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica.
- 6. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul sito camerale nella sezione <u>Amministrazione</u> Trasparente.
- 7. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatte salve le possibilità di cui all'art. 3, comma 8 del presente Bando, nel caso in cui scaduti i 120 gg. per la rendicontazione da parte delle imprese ammesse, si liberino risorse in seguito a minori liquidazioni, rinunce, revoche o decadenze dal



contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni dal termine di cui sopra, con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

- 1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dal contributo:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Modena, pena la non ammissibilità delle stesse:
 - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima della liquidazione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente regolamento ed avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. La pratica di rendicontazione deve essere inviata con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa mediante la piattaforma Telemaco (http://www.registroimprese.it/altri-adempimenticamerali) entro e non oltre il 120° giorno successivo alla data della Determinazione di concessione del contributo, pena la decadenza dal voucher.
- 2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Modello base generato dal sistema;
 - b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.mo.camcom.it alla sezione Promozione-Contributi camerali), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - c) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b); tali documenti, per essere ammissibili, dovranno riportare il Codice Unico del Progetto C.U.P. comunicato al beneficiario dall'ente camerale in sede di concessione del contributo. In caso di fatture emesse prima di tale comunicazione, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP secondo le modalità fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438/2020. Al momento della presentazione del consuntivo di spesa i beni/servizi dovranno risultare interamente pagati;
 - d) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, estratto c/c); non saranno ammesse spese effettuate in contanti o tramite assegni;



- e) nel caso dell'attività formativa: dichiarazione di fine corso, copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo, copia del Registro delle Presenze riportante le firme dei docenti e dei partecipanti;
- f) in caso di richiesta del punteggio aggiuntivo per il miglioramento della prestazione energetica: Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) riferita alla situazione finale dell'impresa per dimostrare il passaggio della classe energetica;
- g) la relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate;
- h) la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

<u>Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale</u> rappresentante.

- 3. Sarà facoltà della Camera di commercio di Modena richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
- 4. Qualora le spese rendicontate o il progetto realizzato siano difformi da quanto preventivato (ad esempio solo parzialmente realizzate), l'Ente camerale dovrà procedere ad una nuova valutazione del punteggio assegnato alla domanda, con eventuale adeguamento della graduatoria delle domande ammesse e variazione /revoca del contributo assegnato.
- 5. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione inferiore alle spese ritenute ammissibili, l'importo del contributo da liquidare verrà proporzionalmente ridotto.
- 6. L'Ente si impegna a liquidare l'importo spettante ai beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa.
- 7. La Camera di commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 28/06/2017.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

 La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

- 1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti previsti all'art. 4;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 13;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
- 2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.



ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

 Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile dell'Area Segreteria Direzionale e Affari Generali.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

- 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informare i partecipanti al Bando sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
- 2. **Finalità del trattamento e base giuridica**: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - ✓ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.
 - ✓ l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
 - Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
- 3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
- 4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
 - I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
 - Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
- 5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data



- dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
- 6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
- 7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Modena con sede legale in via Ganaceto 134, C.F. 00675070361, tel. 059/208111, pec <u>cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it</u>, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: <u>dpo@mo.camcom.it</u>.